CAMERA DEI DEPUTATI N. 1658

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STAMPA, NOVELLI, GIULIETTI, NADIA MASINI, BRACCO, BONSANTI, GRIGNAFFINI, LUMIA, CALZOLAIO

Agevolazioni tariffarie per la spedizione delle stampe periodiche

Presentata il 18 novembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 293, e il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 25 settembre 1993, è stato rivoluzionato il sistema di spedizione in abbonamento postale delle stampe periodiche. La nuova normativa tariffaria ha introdotto dei meccanismi che di fatto penalizzano, attraverso pesanti inasprimenti tariffari, la stampa periodica a minore tiratura, precedentemente agevolata nel quadro delle misure di sostegno all'editoria previste dalla legge 5 agosto 1981, n. 146. L'attenuazione delle agevolazioni a favore della stampa periodica minore sta provocando la cessazione dell'attività di molte riviste culturali e informative a bassa tiratura che, com'è noto, non possono sostenersi facendo affidamento sulle poche risorse pubblicitarie. Sta, in tal modo, venendo meno al dibattito culturale e informativo la cosiddetta stampa debole, elemento storicamente prezioso per la democrazia e il pluralismo del nostro Paese. Prima che tale fenomeno si estenda è necessario ed urgente che il Parlamento intervenga ripristinando almeno in parte la disciplina di favore che aveva consentito a tante piccole riviste di sopravvivere. La presente proposta di legge vuole essere un primo passo in questa direzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Alla spedizione di stampe periodiche che non abbiano carattere postulatorio e che non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al trenta per cento di quella dell'intero stampato, impostate nell'ufficio postale detentore del conto principale, si applica, oltre agli sconti previsti dall'articolo 56, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, un ulteriore sconto pari al 50 per cento.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1658
Lire 500